

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2016

A.C. 3444

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Aggiornato al 15 dicembre 2015, ore 6.00

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File:

**Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444)
approvati dalla V Commissione Bilancio**

Articolo 1, comma 1 - Modifica dei saldi differenziali per interventi in materia di sicurezza e cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p><i>Modifica il comma 1, modificando per l'anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato previsti nel comma 1, allegato n. 1, del disegno di legge di stabilità, aumentandoli entrambi per l'importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.</i></p> <p><i>Il peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi deriva da quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre, contestualmente alla proposta emendativa in esame, con la quale il Governo dichiara di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l'8 ottobre scorso. In tale Relazione, si rammenta, si rappresentava l'intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell'immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di Pil, conseguendone un innalzamento dell'indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del Pil a quello del 2,4 per cento.</i></p> <p><i>In riferimento alle nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, l'emendamento dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.</i></p> <p><i>Tali interventi sono rintracciabili nei commi successivi, con riferimento all'emendamento 1.1 Governo.</i></p>

Articolo 1, comma 3-bis – Albo dei dottori commercialisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.6	Di Gioia	Misto	10.12	<p>Aggiunge il comma 3-bis che dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.</p> <p>Si ricorda che per l'iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.</p>

Articolo 1, commi 4–24 – Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.132	Fragomeli	PD	7.12	<p>Aggiunge il comma 23-bis con il quale è prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).</p>
4.258	Governo		12.12 pom.	<p><i>Sostituisce i commi 23 e 24.</i></p> <p>Con le modifiche al comma 23 si sospende, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti (come invece previsto dall’originario comma 23). Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l’esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.</p> <p>Il novellato comma 24 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell’originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014.</p> <p>Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.</p> <p>Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.</p>

Articolo 1, comma 15 – Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.9 NF	Fanucci	PD	10.12	<p><i>Modifica il comma 15 inserendo la lettera a-bis</i>), la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto <i>spending review</i>). A tal fine è modificata la lettera a) del comma 381-ter, della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>Aggiunge il comma 15-bis, con il quale viene umentato il contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. L'emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie.</p>
4.101 NF	Guidesi	LNA	14.12	<p><i>Modifica il comma 15 lettera e</i>), introducendo la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il riсторо di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull'abitazione principale.</p>

Articolo 1, commi 24-bis-24-quaterdecies – Sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.118 NF	Sottanelli Librandi	SCPI SCPI	14.12	<p>Introduce i commi da 24-bis a 24-quaterdecies, volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); ▪ persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); ▪ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF); <p>A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.</p> <p>Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				versamento di una tassa sulle concessioni governative . Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Articolo 1, commi 24-bis-24-septies – Determinazione dei fabbisogni standard

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.257 0.4.257.1 NF	Governo Guidesi	LNA	12.12 pom.	<p>L'emendamento interviene sulla procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine l'emendamento medesimo inserisce i commi da 24-bis a 24-septies per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e, conseguentemente, <i>modifica il comma 15, lettera d)</i> del disegno di legge in esame.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio, tre (in luogo di quattro, ai sensi del subem. 0.4.257.1) dal ministro dell'economia e finanze, uno ciascuno dai Ministri dell'interno e degli affari regionali, uno dall'ISTAT, tre dall'ANCI ed uno designato in rappresentanza delle regioni (0.4.257.1) non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 24-bis e 24-ter); ▪ stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire alla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico D.P.C.M, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>che tale parere sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l'adozione dei fabbisogni standard (commi 24-quater e 24-quinquies);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue della stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima). <p>In relazione a tali modifiche, l'emendamento <i>modifica</i> altresì il comma 15, lettera d), n. 2, ove si dispone che per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.</p>

Articolo 1, comma 24-bis– Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.259	Relatori		14.12	Aggiunge il comma 24-bis , con il quale, con norma interpretativa, si precisa che tale termine, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015 , debba intendersi riferito al 31 luglio , in quanto ultimo giorno del mese.

Articolo 1, commi 31-bis e 31-ter – Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-quinquies.4	Schullian	Misto - Min	10.12	Aggiunge i commi 31-bis e 31-ter. Il comma 31-bis , con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. Il comma 31-ter quantifica l'onere derivante dal comma 31-bis in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, disponendo la corrispondente riduzione del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dal comma 369 del provvedimento in esame.

Articolo 1, comma 32 - Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-sexies.7	Bragantini Paola	PD	14.12	<p><i>Modifica il comma 32</i>, al fine di chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione <i>ex lege</i>, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011)</p> <p>Si rammenta che l'articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione <i>ex lege</i> di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).</p> <p>Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione <i>ex lege</i>.</p> <p>Con l'emendamento in esame si intende stabilire quale sia la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), a seguito dell'applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.</p>

Articolo 1, comma 32-bis – Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-sexies.6 NF	Fanucci	PD	10.12	<p>Aggiunge il comma 32-bis, con il quale estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.</p> <p>A tal fine, si novella l'art. 11 del DPR n. 296/2005.</p> <p>L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (<i>si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali</i>), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.</p> <p>La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro. L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l'art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (<u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004</u>, successivamente modificata dalla <u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009</u>). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.</p>

Articolo 1, commi 33-37 - Riduzioni IRES

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	Viene soppressa la lettera a) del comma 33 , con la quale si dispone un progressivo abbassamento della misura dell'aliquota dell'Imposta sui redditi delle società – IRES , dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016 , e poi al 24 per cento dal 2017 .
1.1 0.1.1.121	Governo Relatori		14.12	<p>Viene soppressa la lettera a) del comma 34, con cui si abbassa l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Tale aliquota è abbassata dall'1,375 per cento all'1,225 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ed all'1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.</p> <p>Tali soppressioni vanno ricondotte alla circostanza che, secondo quanto dispone il comma 35, per entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili) se ne subordina l'efficacia al riconoscimento in sede europea dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento sopra richiamato, le cui risorse sono ora destinate dall'emendamento in commento ai nuovi interventi dallo stesso recati. A seguito dell'abrogazione delle due suddette norme, viene di conseguenza soppresso anche il comma 35.</p> <p>Viene sostituito il comma 36 che, nell'attuale formulazione, dispone che in caso di mancato riconoscimento della riduzione delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili di cui ai commi 33 e 34 che precedono, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti da tali riduzioni confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015; il medesimo comma dispone altresì che ai maggiori oneri, che derivano dalle riduzioni medesime, pari a 171,7 milioni di euro – che il subem. 0.1.1.121 prevedeva che sono a decorrere dall'anno 2018 - si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. La nuova stesura del comma 36 recata dall'emendamento stabilisce ora un rifinanziamento di tale Fondo, per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018. Viene invece confermata la riduzione dei 171,7 milioni già prevista.</p>

Articolo 1, commi 37-bis-37-sexies – Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.57	Governo		13.12	<p>Inserisce i commi da 37-bis a 37-sexies, che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.</p> <p>In particolare, il comma 37-bis chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.</p> <p>Il comma 37-ter chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.</p> <p>Ai sensi del comma 37-quater si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 37-quinquies ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.</p> <p>Il comma 37-sexies dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p> <p><i>Modifica il comma 369</i>, al fine di destinare il maggior gettito derivante dalle norme così introdotte ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028.</p> <p>Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l'altro, non ne era stato delimitato l'ambito temporale di applicazione.

Articolo 1, comma 41 – Detrazioni per riqualificazioni energetiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.77 NF	Borghi	PD	10.12	<i>Modifica il comma 41</i> introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 42-bis-42-ter – Incentivi alla rottamazione veicoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.111 NF	De Girolamo	FI-PDL	14.12	<p>Aggiunge il comma 42-bis che introduce incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.</p> <p>Per l’anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all’acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione.</p> <p>Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze.</p> <p><i>Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia</i></p> <p><i>Al riguardo sarebbe opportuna l’indicazione del termine per l’emanazione del decreto interministeriale contenente la disciplina attuativa della disposizione.</i></p>

Articolo 1, commi 42-bis-42-decies – Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.56 NF 6.57 NF	Vignali Petrini		14.12	<p>Inserisce i commi da 42-bis a 42-decies, disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.</p> <p>In particolare, il comma 42-bis chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p>Ai sensi del comma 42-ter, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).</p> <p>Il comma 42-quater chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.</p> <p>Secondo il comma 42-quinqies è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 42-sexies disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 42-septies) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>I commi da 42-octies a 42-decies recano la relativa disciplina fiscale.</p> <p>Il comma 42-octies rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste <i>con</i> le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).</p> <p>Il comma 42-novies reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento..</p> <p>In particolare, -</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA; ▪ l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa"); ▪ l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di <i>leasing</i> di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>l'acquisto della prima casa, , ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di <i>leasing</i> sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.</p> <p>Il comma 42-decies reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.</p> <p>Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (sostituendo il comma 369 del provvedimento in esame), che passa da 134.340 a 161.640 milioni per il 2016, da 142.610 a 161.310 milioni per il 2017, da 139.610 a 155.310 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 196.810 milioni nel 2019, da 181.510 a 191.210 milioni il 2020, da 181.510 a 183.610 milioni nel 2021, da 181.510 a 189.310 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; da 210.510 a 218.310 milioni nel 2027, da 199.100 a 206.900 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, da 199.100 a 219.100 milioni per ciascuno degli anni 2035 e 2036, da 199.100 a 232.400 milioni per il 2037, da 199.100 a 240.000 milioni per l'anno 2038, da 199.100 a 247.600 milioni per il 2039, da 199.100 a 255.200 milioni per il 2040, da 199.100 a 262.800 milioni per il 2041, da 199.100 a 257.100 milioni a decorrere dall'anno 2042.</p>

Articolo 1, comma 43-bis – Detrazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.97 NF	Terzoni	M5S	14.12	<p>Aggiunge il comma 43-bis volto ad estendere l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Modifica il comma 369</i> riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 1, commi da 52-bis a 52-quaterdecies – Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.39 *0.7.39.21 *0.7.39.29 0.7.39.65	Governo Vignali Galli Relatori	AP PD	10.12	<p>Aggiunge i commi dal 52-bis al 52-quaterdecies i quali introducono un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 52-bis).</p> <p>Si precisa che (sub. 0.7.39.65) per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.</p> <p>Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 52-ter).</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 52-quater).</p> <p>È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 52-quinquies).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 52-<i>sexies</i>).</p> <p>Si prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con "comunicazione" (sub. 0.7.39.21 e 0.7.39.29) da parte dei soggetti interessati (comma 52-<i>septies</i>).</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 52-<i>octies</i>).</p> <p>Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 52-<i>nonies</i>).</p> <p><i>Si segnala che l'articolo 14, comma 6, lett. b), del Regolamento UE n. 651 del 2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.</i></p> <p>Qualora a seguito dei controlli si accerta l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 52-<i>decies</i>).</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 52-<i>undecies</i>).</p> <p>Il comma 52-duodecies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-<i>bis</i> a 52-<i>undecies</i>, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>si fa fronte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d'imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa; ▪ per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma. <p>A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019..</p>
7.39	Governo		10.12	<p>Aggiunge i commi 52-terdecies e 52-quaterdecies, volti ad estendere alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p>L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti</p>
0.7.39.23 NF 0.7.39.31 NF	Vignali Galli	AP PD		
0.7.39.52 0.7.39.53	Valente Marchi	PD PD		

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 52-terdecies).</p> <p>All'esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2016 (subem. 0.7.39.23 e 0.7.39.31), è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (subem. 0.7.39.52 e 0.7.39.53)</p> <p>L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 52-quaterdecies).</p>

Articolo 1, comma 55-bis – Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.3 NF 8.45 NF	Laffranco Marco Di Maio	FI- PDL M5S	14.12	Aggiunge il comma 55-bis volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

Articolo 1, comma 60 – Regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di beni ai soci.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.44 NF	Sanga	PD	14.12	Sostituisce il comma 60 estendendo per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e prevedendo che l'imposta proporzionale di registro sia ridotta della metà, ove applicabile.

Articolo 1, commi 64-65 – Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.77 NF	Monchiero	SCpl	10.12	Aggiunge il comma 65-bis ai sensi del quale non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 1, comma 66-bis – Reddito atleti professionisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.46	Relatori		14.12	Inserisce il comma 66-bis volto escludere dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi, secondo quanto previsto .

Articolo 1, comma 67-bis – Estensione del *reverse charge*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.74 NF 50-bis.38 NF	Vecchio Parrini	SCpl PD	10.12	Aggiunge il comma 67-bis che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. <i>Reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza , ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico , al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. <i>Split payment</i>). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Articolo 1, comma 68 – Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.152	Governo		12.12 pom.	Modifica il comma 68 , introducendo la possibilità di notificare gli atti da porre <i>ex lege</i> a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (<i>voluntary disclosure</i>) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

Articolo 1, comma 70-bis – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.7 NF	Vecchio	Scpl	10.12	Aggiunge un comma 70-bis con il quale modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l’inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Articolo 1, commi 70-bis-70-septies – Operazioni con paesi *black list*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.12	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi da 70-bis a 70-septies, con i quali si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi <i>black list</i>, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – <i>controlled foreign companies</i>).</p> <p>Il comma 70-bis, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR.</p> <p>La lettera b) del comma 70-bis modifica l'articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.</p> <p>Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.</p> <p>Il comma 70-ter reca le opportune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 70-quater chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p>Il comma 70-quinquies affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specificata rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>mature, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>Il comma 70-sexies estende l'obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione.</p> <p>Il comma 70-septies affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.</p>

Articolo 1, comma 70-bis – Modifiche al regime *Patent Box*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.13	Governo		14.12	<p>Inserisce il comma 70-bis il quale apporta due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.m. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (<i>software protetto da copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del <i>patent box</i>. Le relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari.</p>

Articolo 1, commi 72-79 – Canone RAI e Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.99	Governo		12.12 pom.	<p>Modifica i commi 72, 75, 78, sostituisce i commi 77 e 79 e introduce i commi da 79-bis a 79-quinquies:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>modifica il comma 72</i> eliminando l'utilizzo di un apparecchio televisivo dalle presunzioni che fanno scattare l'applicazione del Canone TV (rimane quindi la sola detenzione) e si specifica che la eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; ▪ <i>modifica il comma 75</i>, specificando che l'autorizzazione allo scambio di informazioni tra Anagrafe tributaria, Authority per l'energia, Acquirente Unico e Ministero dell'Interno e comuni, per l'attuazione delle disposizioni sul pagamento del Canone in bolletta, riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie; ▪ <i>modifica il comma 78</i>, specificando che, per la prima applicazione, si avrà la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che hanno presentato l'apposita dichiarazione (anziché autocertificazione); ▪ <i>sostituisce il comma 77</i>, prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora); ▪ <i>sostituisce il comma 79</i>, riservando all'Erario il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018), destinandole: all'esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui; al finanziamento di un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MISE per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Si prevede

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>una ripartizione di tali somme con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduce il nuovo comma 79-bis, che autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui. ▪ Introduce il nuovo comma 79-ter, prevedendo che nel “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione” confluiscano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali. ▪ Introduce il nuovo comma 79-quater, rinvia ad un regolamento delegificato la definizione dei criteri di riparto e le procedure relative al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. ▪ Introduce il nuovo comma 79-quinquies, che abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 79-quater, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Articolo 1, comma 79-septies-79-octies – Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.100 0.10.100.1 NF 0.10.100.6	Relatore Boccadutri Marchi		14.12	<p>Aggiunge il comma 79-septies che dispone che le maggiori entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto dall'AGCOM (la relativa delibera non è stata ancora pubblicata), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del MISE per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni; b) ristoro di eventuali spese di <i>refarming</i> (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta" a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento in concessione del servizio; d) interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. Con il subem. 0.10.100.1 NF si precisa che tali interventi riguardano gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce. <p>Aggiunge il comma 79-octies, che rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, la ripartizione delle risorse tra le finalità indicate. Con il subem. 0.10.100.6 si intende determinare anche le maggiori entrate. Per le modalità operative e procedurali si rinvia inoltre a successivi decreti del MISE.</p>

Articolo 1 commi 82-82-sexies- Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.1	Alberto Giorgetti	FI-PdL	10.12	<i>Modifica il comma 82</i> , relativo all'istituzione di un Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico , diretto a finanziare studi, verifiche tecniche e interventi relativi all'attribuzione a nuovi servizi di frequenze aggiuntive. La disposizione, nella formulazione originaria, configurava tale attività come propedeutica alla liberalizzazione del broadcasting delle frequenze a 700 megahertz e per l'armonizzazione internazionale delle frequenze. L'emendamento sostituisce al riferimento alla "liberalizzazione del <i>broadcasting</i> " quello alla " razionalizzazione " delle medesime frequenze.
10-bis.17 NF Id. 10-bis.6 NF 10-bis.19 NF 10-bis.18 NF	Meta Pagano Boccadutri Peluffo	PD AP PD PD	14.12	Inserisce i commi da 82-bis a 82-sexies in materia di contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale Il comma 82-bis stabilisce che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare l' importo dei contributi. Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell'articolo 3- <i>quinquies</i> del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che il Ministro applicava. Il regime contributivo delineato è applicato anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati (comma 82-ter) . Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall'anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l'anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell'AGCOM), per l'anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell'importo corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l'importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito ai sensi del comma 82- <i>bis</i> . Il comma 82-quater dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti per l'utilizzo di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.</p> <p>Il comma 82-quinquies stabilisce ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF.</p> <p>Il comma 82-sexies stabilisce l'entrata in vigore della citate disposizioni.</p>

Articolo 1, commi 82-bis e 82-ter – Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.21	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi 82-bis e 82-ter, che disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.</p> <p>In particolare (comma 82-bis), i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs.n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.</p> <p>Ai sensi del comma 82-ter, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell'ente sottoposto a risoluzione. Si chiarisce espressamente che in tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.</p>

Articolo 1, commi 99-100 – Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.3	Ferranti	PD	10.12	<p>Sostituisce i commi 99 e 100, che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro annui, un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.</p> <p>Più in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>modifica il comma 99</i> confermando lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le finalità già previste dal comma e contestualmente disponendo che per gli anni successivi al 2018 si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009. <i>Si osserva al riguardo che non appare chiaro il riferimento alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196/2009, posto che la Tabella E presuppone una predeterminazione legislativa della durata pluriennale del contributo.</i> ▪ <i>modifica il comma 100</i> al fine di specificare che le predette risorse confluiscano direttamente per le finalità già previste dal testo originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile). L'emendamento, dunque, non prevede più l'istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE. <i>Si osserva che non appare chiaro come – per gli anni successivi al 2018 – dovrebbe operare il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati.</i>

Articolo 1, commi 115-bis-115-ter – Fondo per la formazione in scienze religiose

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 NF	Marchi	PD	10.12	<p>Aggiunge i co. 115-bis e 115-ter, con i quali autorizza, dal 2016, una spesa di € 3 mln – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.</p> <p>Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall'art. 2, co. 83, del <u>Regolamento (UE) n. 651/2014</u>, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.</p> <p><i>Si valuti l'opportunità di prevedere l'intervento di un atto secondario per la definizione dei criteri di attribuzione delle risorse.</i></p>

Articolo 1, comma 123-bis – Dotazioni organiche del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.102 NF	Pes	PD	10.12	Aggiunge il comma 123-bis ai sensi del quale, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. E), il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del DL 95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato DL 95). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Articolo 1, comma 126-bis – Assunzioni di personale degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.4	Misiani	PD	10.12	Aggiunge il comma 126-bis , che autorizza i comuni costituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni , ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Articolo 1, commi 126-bis –126-quinquies – Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.292 0.16.292.6	Governato Relatori		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi 126-bis, 126-ter, 126-quater e 126-quinquies.</p> <p>Il comma 126-bis incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016.</p> <p>Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l'istruzione prescolastica; cap. 1204 per l'istruzione primaria; cap. 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a € 862,7 mln (al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021).</p> <p>Il comma 126-ter posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. school bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d'imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.</p> <p>Il comma 126-quater dispone, anzitutto, che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 126-bis, si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter; ▪ per 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al c.d. "buono scuola" per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un conto corrente presso Poste italiane. Con il subemendamento 0.16.292.6 è stato espunto il riferimento all'art. 2, co. 7, L. 289/2002, in quanto ritenuto estraneo al contenuto della disposizione. <p>Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter per il 2017 (7,5 milioni) e per il 2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).</p> <p>Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.</p> <p>Infine, prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento di 16 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.</p> <p>Il comma 126-quinquies reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell'entrata in vigore del c.d. <i>school bonus</i>, di cui al comma 126-ter, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).</p>

Articolo 1, comma 125 – Personale istituti ed enti di ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.294	Relatori		14.12	Modifica il comma 125 disponendo che gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015 - mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato, non solo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 126-bis – Assunzioni e mobilità nella P.A.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.2 NF	Marchi	PD	14.12	Aggiunge il comma 126-bis volto a prevedere che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendono nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

Articolo 1, comma 129-bis – Finanziamento parchi nazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.60	Guerra	PD	7.12	<p>Aggiunge il comma 129-bis con il quale si estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola l'ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno (cap. 7248), finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448/ 2001, che viene a tal fine integrato.</p> <p>Si segnala che, a partire dal 2008, le risorse del “Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori” confluiscono nel “Fondo di sviluppo delle isole minori” ai sensi dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 (art. 2, co. 41 e 42), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, destinato al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali di cui al suddetto allegato «A» dell'art. 25, co. 7, della legge n. 244/2007.</p> <p>I criteri per l'erogazione delle risorse del “Fondo di sviluppo delle isole minori” sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010.</p>

Articolo 1, commi 129-bis - 129-quinquies – Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.293	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi da 129-bis a 129-quinquies che operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività <i>upstream</i>).</p> <p>Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti eliminate le disposizioni attualmente vigenti (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo è stato da ultimo riscritto dall'art. 35 del D.L. 83/2012) che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale (comma 129-bis).</p> <p>Si ricorda che il comma 17 in questione è oggetto di modifica anche da parte del c.d. collegato ambientale (A.C. 2093-B). L'articolo 2 di tale ddl interviene infatti sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, disciplinata dal sesto periodo del comma citato.</p> <p>Un secondo gruppo di modifiche è contenuto nel nuovo comma 129-ter ove si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività <i>upstream</i>, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio (<i>modifica del comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 133/2014</i>);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> • viene abrogata la norma (comma 1-<i>bis</i> del medesimo art. 38) che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività <i>upstream</i>. • viene introdotta la previsione (<i>con una modifica del comma 5 del medesimo art.38</i>) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, con l’emendamento in esame, non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo – specificazione introdotta dall’emendamento in esame - l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente <p>L’emendamento in esame dunque intende modificare l’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale.</p> <p>Il comma 129-<i>quater</i> dispone - con una modifica del comma 3-<i>bis</i> dell’art.57 del D.L. n. 5/2012 - che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo art. 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative di cui all’articolo 14-<i>quater</i>, comma 3 della legge n. 241/1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. Il richiamo a tale comma 8-<i>bis</i> viene infatti soppresso.</p> <p>Si ricorda che il citato comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.</p> <p>Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che “ la previsione dell’intesa, imposta dal principio di</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (<i>ex plurimis sentenza n. 179/2012, n. 121/2010</i>). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenze n. 165 e 33 del 2011).</p> <p>L’articolo 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge n. 241/1990 – come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012 - dispone che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.</p> <p>L’emendamento in esame dunque intende modificare il comma 3-<i>bis</i> dell’art.57 del D.L. n. 5/2012, come introdotto dal comma 552, lett. <i>b</i>), art. 1, legge n. 190/2014, norma sulla quale è attualmente in atto con le regioni un contenzioso presso la Corte costituzionale (vedasi, in particolare, il ricorso per legittimità costituzionale della regione Abruzzo n. 35 del 5 marzo 2015 e n. 39 del 6 marzo 2015 della regione Marche).</p> <p>Il comma 129-<i>quinquies</i> modifica il predetto comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 il quale dispone l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1.</p> <p>La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-<i>bis</i> dell’articolo 1 si applichi per l’adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-<i>bis</i> continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 239/2004.</p>

Articolo 1, comma 134-bis – Finanziamento collegi universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.123 NF	Vignali	NCD-UDC	14.12	<p>Aggiunge il comma 134-bis, che autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).</p> <p>Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a € 15,6 mln.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica</i></p>

Articolo 1, comma 138-bis – Contributi previdenziali per studenti universitari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.194 NF 17.171 NF	Mongiello Di Gioia	PD Misto PSI-PLI	12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 138-bis, che consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore.</p>

Articolo 1, comma 139 – Borse di studio universitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.118 NF	Governo Simoni	PD	14.12	<p>Modifica il comma 139 incrementando (a seguito del subemendamento 0.1.1.118) di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 mln dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.</p> <p>Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln.</p>

Articolo 1, comma 139-bis – Borse di studio figli delle vittime del terrorismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.118 NF	Governo Simoni	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 139-bis, il quale autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.</p>

Articolo 1, comma 140 – Finanziamento scuole paritarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.43	Lupi	AP	14.12	<p><i>Modifica il comma 140, aumentando da 25 a 28 milioni di euro il rifinanziamento disposto a decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p>

Articolo 1, comma 140-bis – Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.118 NF 17.119 NF	Boccadutri Palese	PD Misto	14.12	<p>Aggiunge il comma 140-bis il quale prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.</p>

Articolo 1, comma 145-bis – Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.107	Relatori		14.12	Inserisce il comma 145-bis secondo cui i lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l'applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 , possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

Articolo 1, comma 154-bis – Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.106	Governo		14.12	Aggiunge il comma 154-bis , recante una norma interpretativa del comma 2 dell'articolo 18 della legge di riforma pensionistica n. 335/1995 , che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data. L'emendamento (volto a recepire in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42) precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sono più soggetti all'applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 1, commi 158-bis-158-ter; 161-161-ter; 164-bis; 165-bis- 165-quater; 211 - Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.141	Governo		14.12	<p>Introduce e modifica alcune disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.</p> <p>Il comma 158-bis è volto ad escludere l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero.</p> <p>Il comma 158-ter prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.</p> <p>Attraverso una <i>modifica al comma 161</i>, vengono anticipati al 2016 gli effetti previsti dal comma 160 che cambia (a decorrere dal 2017, secondo l'attuale testo del comma 161) la misura delle detrazioni dell'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd <i>no tax area</i> per i pensionati). Per la copertura delle minori entrate che derivano dal suddetto anticipo, l'emendamento prevede una riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento del medesimo Fondo pari a 89 milioni di euro per il 2017.</p> <p>Con l'introduzione del comma 164-bis si precisa l'ambito di applicazione della disposizione (art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi; - negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016. <p>Il comma 165-bis dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Il comma 165-ter precisa per via normativa l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015, precisando che rimangono escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, Su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).</p> <p>Il comma 165-quater proroga l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016. Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziare per il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dal comma 211, eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l'importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).</p> <p>I commi 161-bis e 161-ter prevedono misure a copertura degli oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, prevedendo l'utilizzo di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ridotto di 100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017) e disponendo per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che affluiscono, per i due terzi, al Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione), in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle le risorse attribuite all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)), per le cui finalità l'ultimo periodo del comma 161-ter dispone, per il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale occupazione e formazione.</p>

Articolo 1, comma 161-bis – Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.140 0.19.140.6 0.19.140.1 NF	Governo Relatori Marcon	SI-SEL	12.12 pom.	<p>Inserisce il comma 161-bis che consente l'accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni - erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 (subem. 0.19.140.6) - sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni (in luogo di sessanta, subem. 0.19.140.1) dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l'INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per il 2015 (subem. 0.19.140.6).</p> <p>Si ricorda che l'art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell'amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto per il 2016 è pari a 5.431.842,00 euro.</p>

Articolo 1, commi 164-171 – Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.49	Dell'Aringa	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 165-bis , che esclude la condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro per le domande per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi oggettivamente non evitabili (eliminandone la limitazione al settore industriale). A tal fine si modifica l'articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.lgs. 148/2015.
20.50	Dell'Aringa	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 166-bis che fa salvo l'articolo 3 del D.Lgs. 869/1947 , il quale esclude alcune imprese dall'applicazione delle norme sulla integrazione salariale . Si tratta in particolare delle imprese dei settori trasportistici , dalla navigazione, all'armamento, al settore ferroviario, tramviario e della navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; imprese di spettacoli ; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane , le cooperative , i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini e le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. A tal fine modifica l'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. 148/2015 che dispone l'abrogazione del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Articolo 1, comma 171-bis – Garante nazionale dei detenuti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20-bis.24	Il Commissione		12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 171-bis, che attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un'indennità forfettaria annua pari al 40% dell'indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. A tal fine è modificato l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146</p> <p>Conseguentemente: alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -200.000 2017: -200.000 2018: -200.000.</p>

Articolo 1, commi 172-181 – Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.47 NF	Losacco	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge i commi da 174-bis a 174-quinquies, che dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest'ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.</p> <p>ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall'art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor.</p> <p>In materia si ricorda che l'art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.</p> <p>Tale previsione era intervenuta dopo che l'art. 39, co. 1-<i>bis</i>, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l'altro, i commi 24-28 dell'art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale.</p> <p>ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese.</p> <p>Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall'art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Si prevede, inoltre, l'abrogazione sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-<i>ter</i> dell'art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto, tra l'altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Al riguardo si segnala che l'abrogazione dell'art. 39, co. 1-<i>ter</i>, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell'11 dicembre 2015..</p>
21.73 Id. 21.69 21.53 21.42 21.27	VII Commissione Coppola Pannarale Bonaccorsi Mazziotti Di Celso	PD SI-SEL PD SCpl	12.12 ant.	<p><i>Modifica il comma 175</i> che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, sopprimendo l'attuale previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.</p>
21.81	Governo		12.12 pom.	<p>Inserisce i commi da 178-bis a 178-quater, con i quali sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema).</p> <p>In particolare, il comma 178-bis modifica la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con le modifiche all'art. 1, co. 325 (lett. a) si estende il credito d'imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all'estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d'imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione; ▪ con le modifiche al co. 326 (lett. b), si dispone che l'obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l'accesso al <i>tax credit</i>, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all'estero);

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ con le modifiche al co. 327 (lett. c)) si prevede la modulabilità delle aliquote del <i>tax credit</i> per la produzione (dall'attuale 15%, al <i>range</i> 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda. Si prevede (lett. d)) un'aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il <i>tax credit</i> per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell'aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale. Infine (lett. e)), l'aliquota del <i>tax credit</i> spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l'ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica" (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980); ▪ con le modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE. <p>In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) del co. 178-<i>bis</i>, il comma 178-ter abroga l'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.</p> <p>Inoltre, sopprime l'art. 2, co. 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) del co. 178- <i>bis</i> , il comma 178-<i>quater</i> sopprime , dal 1° gennaio 2016, l'art. 6, co. da 2- <i>bis</i> a 2- <i>sexies</i> , del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).
21.41 NF	Rampi	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 179-<i>bis</i> che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi

Articolo 1, comma 174-bis –Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.82	Relatori		14.12	<p>Aggiunge il comma 174-bis, che prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-<i>bis</i>, co. 3, della L. 124/2015.</p> <p>La disposizione richiamata prevede il termine di 90 giorni per l'espressione, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l'assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.</p> <p>Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l'adozione del decreto ministeriale si richiamano l'art. 17, co. 4-<i>bis</i>, lett. e), della L. 400/1988 e l'art. 4, co. 4 e 4-<i>bis</i>, del d.lgs. 300/1999.</p> <p>Al riguardo si segnala che l'art. 17, co. 4-<i>bis</i>, lett. e), L. 400/1988 prevede l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l'art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l'intervento di decreti ministeriali per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.</p> <p><i>Appare, pertanto, opportuna una riflessione sulla congruità dello strumento previsto con riferimento alla possibile riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, di uffici dirigenziali generali.</i></p>

Articolo 1, comma 183 – Finanziamento del Gran Premio d'Italia di Formula 1

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21-ter.8	I Relatori		14.12	Sostituisce il comma 183 , prevedendo che l'autorizzazione all' ACI a sostenere le spese per l'organizzazione e la gestione del GP d'Italia di Formula 1 , potrà essere realizzata attingendo le risorse da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell'Aci (anziché dalle sole risorse proprie derivante dall'organizzazione di eventi sportivi e facendo venire meno l'espressa esclusione delle risorse rinvenienti dalla gestione del P:R:A). Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Articolo 1, commi 190-bis –190-quater – Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.78	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge i commi da 190-bis a 190-quater, recanti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.</p> <p>In particolare, il comma 190-bis proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) un'integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).</p> <p>Il co. 14 dell'art. 11 del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l'esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Dispone, inoltre, che il predetto piano – <i>si intenderebbe: l'integrazione del piano</i> – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF, <i>ma non vengono fornite ulteriori specifiche procedurali</i>.</p> <p>In base ai co. 1 e 2 del medesimo art. 11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>Il comma 190-ter estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal co. 6 dell'art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in determinate condizioni). Le fondazioni interessate "possono" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.</p> <p>A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro.</p> <p>Il comma 190-quater proroga le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, DL 91/2013) fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.</p> <p>L’incarico era stato conferito con <u>DM 17 gennaio 2014</u> per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile.</p> <p>Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.</p> <p>Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica il comma 369, riducendo</i> il rifinanziamento ivi previsto per il 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 10 milioni di euro, a copertura degli oneri recati dal comma 190-ter.</p>

Articolo 1, comma 196-bis – Sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.40	Governo		12.12 pom.	Aggiunge il comma 196-bis , che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo .

Art. 1, comma 196-bis e 196-ter- Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p>Aggiunge i commi 196-bis e 196-ter. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 196-bis autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti dal presenta comma per l'anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 548-quinquies. <p>Le misure di aiuto di cui al comma 196-bis in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 196-ter il quale incrementa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 204/1998, destinando le risorse in questione all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Articolo 1, comma 196-quater– Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.71	Governo Sgambato	PD	14.12	<p>Aggiunge il comma 196-quater che riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>Modifica la Tabella D, sopprimendo</i> il definanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678).</p>

Articolo 1, commi 208-212 – Lotta alla povertà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.69	XII Commissione		9.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 209, lettera a)</i> con particolare riferimento alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione. In particolare la lettera <i>a)</i> finalizza 380 milioni di euro per l'avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per effetto delle modifiche in esame si dispone che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, in luogo di prevedere interventi prioritari per i nuclei familiari con figli minori.</p>
24.68	XII Commissione		9.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 209, lettera a)</i> con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione. In particolare viene soppresso il criterio preferenziale, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario.</p>

Articolo 1, commi 213-216 – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.72	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 214</i> , sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla finalizzazione delle risorse del Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile .
24.82	Relatori		14.12	Modifica i commi 213 e 215 riguardanti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile : in primo luogo viene espunto il riferimento ai minori ; viene poi modificata la modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l'utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato (comma 213); il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione all'Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d'imposta viene esentata dall'imposta di registro (comma 215).

Articolo 1, commi 236-bis-236-quater – Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.17 T2	Marchi	PD	13.12	<p>Aggiunge i commi da 236-bis a 236-quater. In particolare, il comma 236-bis – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.</p> <p>Il comma 236-ter istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.l. n. 95/2012.</p> <p>Il comma 236-quater interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.</p> <p><i>Modifica il comma 242</i> al fine di precisare che la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione (ivi quantificati nel limite di spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018) è effettuata mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal comma 241, vale a dire a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.</p>

Articolo 1, commi 245-bis–245-quaterdecies – Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.30 NF	Ghizzoni	PD	13.12	<p>Inserisce i commi dal 245-bis al 245-quaterdecies con i quali, in sintesi, sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.</p> <p>In particolare il comma 245-bis esclude per il 2016 dal saldo (che ai sensi del comma 409 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro. A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 245-ter estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.</p> <p>Il comma 245-quater destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 245-quinquies autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-<i>bis</i> del D.L. n. 95 del 2012).</p> <p>Il comma 245-sexies istituisce delle zona franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012: S.Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso,</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Il comma 245-septies delimita le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Il comma 245-octies richiama il rispetto della normativa europea in tema di aiuti <i>de minimis</i>. I commi 245-novies, 245-decies e 245-undecies contengono norme applicative dell'istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall'IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU. Il comma 245-duodecies limita la durata di tali esenzioni esclusivamente all'anno 2016. A copertura dell'onere derivante dall'istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (comma 245-terdecies). Per l'attuazione delle predette norme si richiama il decreto ministeriale che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza» (comma 245-quaterdecies).</p>
26- quater.31 NF	Ghizzoni	PD	13.12	<p>Aggiunge il comma 245-bis il quale prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge.</p>

Articolo 1, commi 245-bis-245-ter – Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.25 NF	Venittelli	PD	13.12	<p>Aggiunge i commi 245-bis e 245-ter.</p> <p>Il comma 245-bis differisce una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51.</p> <p>In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51); ▪ la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. E' introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo. <p>Il comma 254-ter prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l'accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura</p>

Articolo 1, comma 245-bis – Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26- quater.36	Castricone	PD	13.12	<p>Aggiunge il comma 245-bis il quale estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all'anno 2015.</p> <p>A tal fine si modifica il comma 436 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).</p> <p>Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. In merito alla distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il citato comma 436 prevede che, per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà si applica nella misura del 50% per i comuni colpiti da recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana.</p>

Articolo 1, commi 246-256 – Esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.234	Relatori		14.12	<p><i>Modifica il comma 255</i>, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo per le spese di costituzione dei collegi arbitrali internazionali tra le diverse amministrazioni coinvolte nel pagamento delle spese per il funzionamento dei collegi</p>

Articolo 1, comma 254 - Federazioni sportive nazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.233	Governo		12.12 pom.	<i>Modifica il comma 254</i> inserendo anche l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. <i>Conseguentemente</i> alla Tabella A l'accontamento del Ministero dell'economia e delle finanze è così ridotto: 2016: - 730.000 2017: - 730.000 2018: - 730.000

Articolo 1, comma 260-bis - Proroga del programma nazionale pesca e acquacoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27-quinquies. 5	Relatori		14.12	<p>Aggiunge il comma 260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013).</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>alla Tabella C , voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima 2016: + 3.000.000</p> <p>A copertura degli oneri sopra indicati,</p> <p>alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto nei seguenti importi</p> <p>2016: -3.000.000.</p>

Articolo 1, comma 261-bis – Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.sexies. 26	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 261-bis, che, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, interviene sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra (in attuazione del D.L. 72/2010) al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO₂) per il periodo 2008-2012. Nello specifico, si prevede che la quota di detti proventi sia destinata al completamento del rimborso di tali crediti e che, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato. La norma vigente prevede, invece, che i crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" siano liquidati entro il 2015 e che la quota dei proventi venga riassegnata, dal 2016, al Fondo ammortamento titoli di Stato. Con la modifica in commento si consente, pertanto, il soddisfacimento completo dei suddetti crediti anche oltre il 2015, nel contempo, prevedendo la riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato a seguito del completamento del rimborso.</p>

Articolo 1, commi 262-278 – Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.39 28.80	Mazziotti Di Celso I Commissione	SCpl	9.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 273</i>, nel quale si dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'emendamento aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.</p>
28.93 NF 0.28.93.1	Relatori Mazziotti		14.12	<p><i>Modifica i commi 267, 273 e 278</i> in materia di rafforzamento dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto concerne il comma 267, che interviene sull'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, (relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori), viene modificato il comma 2 dell'articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale rispetto all'attuale testo del comma 267.</p> <p>Per quanto concerne il comma 273, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, per il quale si prevede un programma biennale di acquisti, sono previsti obblighi di comunicazione dei contratti; si precisa, infine, che per gli acquisti di importo inferiore rimane fermo il <i>periodo annuale</i> del programma di acquisti previsto dall'articolo 271 del DPR n.207/2010, recante il regolamento di esecuzione del codice degli appalti.</p>

Articolo 1, comma 268 – Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell'ordine

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.92	Governo		14.12	<p>Modifica il comma 268, il quale attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-<i>bis</i> all'articolo 3 del D.L. n. 95/2012, dispone che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione.</p> <p>La modifica estende la facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento del canone di locazione anche alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e conseguentemente sopprime dal disposto del predetto comma la sola finalità di garantire la sicurezza pubblica.</p>

Articolo 1, commi 304-bis - 304-ter – Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.59	Relatori		14.12	<p>Aggiunge i commi 304-bis e 304-ter, che autorizzano la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in tabella A del Ministero della salute.</p>

Articolo 1, commi 332-bis-332-ter – Altre disposizioni in materia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32-quater.39	XII Commissione		9.12 pom.	<p>Aggiunge i commi 332-bis e 332-ter. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 332-bis prevede l'assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziare per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute; ▪ il comma 332-ter prevede che le risorse autorizzate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007, destinate all'attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziare annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
32-quater.42	XII Commissione		9.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 332-bis, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.</p> <p>Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.</p>

Articolo 1, comma 334-bis – Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.425	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 334-bis che sopprime l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall'art. 7 della L. 144/1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 181/2006, art. 1, co. 2).</p> <p>La disposizione prevede che le funzioni dell'UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>L'UTFP ha principalmente il compito di promuovere nelle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato e in parte, tramite selezione, tra professionalità esterne (DPCM 22 luglio 2008).</p> <p>Il NARS è l'organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore (quali i settori aeroportuale, autostradale, ferroviario e marittimo). Il NARS si avvale di un massimo di 10 esperti scelti con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE (DPCM 25 novembre 2008, art. 3).</p>

Articolo 1, comma 334-bis – Personale impiegato nelle attività di protezione civile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.430	Governo		14.12	<i>Inserisce il comma 334-bis</i> secondo cui continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 353 – Riduzione dei contributi a organismi internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<i>Modifica l'allegato n. 6 al comma 535, eliminando la riduzione</i> del contributo all'Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell'emisfero australe (ESO) ivi prevista nella misura di 1 milione di euro per il triennio 2016-2018.

Articolo 1, comma 369 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4- quinquies. 4	Schullian	Misto - Min	10.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 31-bis che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.
5.57	Governo		13.12	<i>Modifica il comma 369, al fine di destinare il maggior gettito derivante dai commi da 37-bis a 37-sexies</i> - che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari - ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE , che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018 , da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019 , da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016 , da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028.
22.78	Governo		12.12 pom.	<i>Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 10 milioni di euro per il 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 190-ter in favore della fondazioni lirico-sinfoniche.
6.97 NF	Terzoni	M5S	12.12	<i>Modifica il comma 369</i> riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 43-bis volto ad estendere l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) anche alle spese sostenute per l' acquisto , l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative , che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti
6.111 NF	De Girolamo		14.12	<i>Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni</i> di euro per l'anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				recati dal comma 42-bis che introduce incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”
6.57 NF 6.56 NF	Petrini Vignali		14.12	<i>Modifica il comma 369, rimodulando il rifinanziamento</i> ivi previsto del Fondo per gli interventi di politica economica , a copertura degli oneri recati dai commi 42-bis a 42-decies in tema di locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione principale.
17.123 NF	Vignali		14.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo</i> di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica , a copertura degli oneri recati dal comma 143-bis il quale prevede il finanziamento dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.
17.43	Lupi	AP	14.12	<i>Modifica il comma 369 riducendo</i> di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri derivanti dall'aumento da 25 a 28 milioni di euro del rifinanziamento a decorrere dal 2016 in favore delle scuole paritarie .
38.134	Governo		14.12	Inserisce il comma 439-bis il quale attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016. <i>Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento</i> ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 370 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 NF	Marchi	PD	10.12	<i>Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 115-bis in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.

Articolo 1, comma 371 e da 372-bis a 372-duodecies - Disposizioni in materia di mobilità ciclistica, autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.426 0.33.426.33 0.33.426.17 0.33.426.37	Governo Terzoni De Lorenzis Relatori	M5S M5S	12.12 pom-	<p>Sostituisce il comma 371 prevedendo che per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina siano destinati 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Rispetto al testo della disposizione originaria, oltre ad un significativo incremento delle risorse destinate (si passa da 33 milioni di euro in un triennio a 91 milioni di euro), si prevede anche l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). A seguito dell'approvazione del subemendamento 0.33.426.33 è stato diminuito di 3 milioni di euro (un milione per ciascun anno 2016, 2017 e 2018) il finanziamento del sistema di ciclovie per destinarli alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati "cammini".</p> <p><i>Modifica il comma 372</i> integrando la copertura finanziaria per gli interventi di cui al comma precedente per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.</p> <p>Aggiunge i commi da 372-bis a 372-duodecies:</p> <p>Il nuovo comma 372-bis esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015 (comma 233) aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l'impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.</p> <p>Il nuovo comma 372-ter destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti dal comma 372-bis (limitazione dell'agevolazione per il gasolio da autotrazione), a due finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 15% dei risparmi a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada; b) l'85% dei risparmi al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>regionale istituito dal comma 496.</p> <p>Il nuovo comma 372-quater, autorizza la spesa di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i contributi sono di 44,1 e 48,9 mln €.</p> <p>Il nuovo comma 372-quinquies, autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono state stanziare dalla legge di Stabilità 2015 per l'autotrasporto (si tratta di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 stanziati dal comma 150 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto).</p> <p>Il nuovo comma 372-sexies rinvia ad un apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 372-quater e 372-quinquies, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità previste. Si prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.</p> <p>Il nuovo comma 372-septies prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.</p> <p>Il nuovo comma 372-octies prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>cronologica delle domande. E' autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si prevede che le minori entrate siano monitorate dall'ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il nuovo comma 372-novies introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.</p> <p>Il nuovo comma 372-decies prevede la reintroduzione dell'obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demani. In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate rispettivamente le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada (che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell'articolo 207 (che disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).</p> <p>Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.</p> <p>Il nuovo comma 372-undecies autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del <i>Frejus</i>. Viene quindi ripartito in dettaglio l'onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l'onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>€, mentre per il 2018 di 2,6 mln €.</p> <p>Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l'erogazione del servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2013. Successivamente a tale data e nelle more della definizione della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto intermodale in via "transitoria", con notifica del regime di aiuto alla Commissione UE, d'intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015.</p> <p>Il comma prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l'AFA che copra tutto l'arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all'erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La norma autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatrici dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si prevede che le compensazioni vengano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'Accordo di programma firmato tra le Parti.</p> <p>Il nuovo comma 372-duodecies prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica. Le modalità tecniche sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>trasporti.</p> <p><i>Modifica il comma 496</i>, ampliando la denominazione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all'ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.</p> <p>Aggiunge il comma 496-bis che prevede il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.</p>

Articolo 1, comma 372-bis – Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.427 0.33.427.2	Relatori De Lorenzis	M5S	12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 372-bis che autorizza l'ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.</p> <p>Lo stesso comma fissa una serie di condizioni per la stipula degli accordi, che potranno essere siglati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ▪ fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro. Il comma provvede a coprire i conseguenti oneri a valere sulle risorse indicate in Tabella E con riferimento allo stanziamento relativo all'art. 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 (<i>legge non menzionata nella disposizione</i>), che è pari a 1,25 miliardi di euro per il 2016 e a 5,9 miliardi per gli anni successivi e che è destinato al capitolo 7372 del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. <p><i>Si osserva che la norma fa generico riferimento ad un'autorizzazione "fino ad un massimo di 100 milioni di euro" non specificando l'esercizio finanziario di riferimento ovvero il periodo in cui le predette risorse possono essere utilizzate.</i></p> <p>Le funzioni a cui fa riferimento il comma in esame sono state conferite a regioni ed enti locali dall'art. 99 del D.Lgs. 112/1998, il quale ha altresì previsto (al comma 2) la possibilità, per tali enti, di affidare temporaneamente le citate funzioni all'ANAS, sulla base di specifici accordi.</p> <p>Viene chiarito che (subem. 0.33.427.2) i predetti accordi sono pubblicati in ogni loro parte sui siti <i>internet</i> istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati.</p>

Articolo 1, commi 383-387 – Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.340 33.105	I Commissione Mazziotti Di Celso	SCpl	9.12 pom.	<i>Modifica il comma 386 aggiungendo</i> tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Articolo 1, comma 387-bis - Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.424	Governo		12.12 pom.	<p>Introduce il comma 387-bis che trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.a.. La norma consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.</p> <p>Il Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il finanziamento richiesto dall'Italia per la Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della "<i>Connecting Europe Facility</i>" per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro.</p> <p>Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas..</p>

Articolo 1, comma 387-bis - Contratto di Programma con l'ENAV

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.429	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 387-bis che apporta una serie di modifiche alla legge n. 665 del 1996, in materia di rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAV. In particolare,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si estende la durata del Contratto di programma tra ENAV e MIT da tre a cinque anni, allineandola ai periodi di validità degli obiettivi prestazionali definiti dal Regolamento UE n. 390/ 2013 e prevedendo la procedura di approvazione del Contratto entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, • si prevede che lo Stato garantisca ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati; • dal contenuto necessario del Contratto di programma viene eliminato il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea; • viene abrogato, tra gli altri, il comma 4 dell'articolo 9, che prevede il parere dello competenti Commissioni parlamentari sullo schema di contratto di programma tra MIT ed ENAV; • in sede di prima applicazione, si prevede la durata quadriennale (1 gennaio 2016-31 dicembre 2019) del Contratto di programma; • si prevede che l'ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall'ENAV, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell'ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF.

Articolo 1, commi 388-406 – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34.96	Relatori		12.12 ant.	<p><i>Modifica il comma 391 e il relativo allegato 7, concernenti la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario. In particolare, è aumentato di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo stabilito dal comma 391 e attribuito alle suddette regioni ai fini della riduzione del debito. Di conseguenza, viene sostituito l'allegato n. 7, nel quale il contributo complessivo è ripartito tra le regioni. Si ricorda che il successivo comma 392 stabilisce che il contributo è finanziato, per l'esatto importo, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'art. 1, comma 10 del decreto-legge 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015. La norma precisa che le corrispondenti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e che la disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.</i></p> <p><i>Aggiunge il comma 392-bis il quale attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l'ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L'accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.</i></p> <p><i>Aggiunge il comma 392-ter che attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015. L'accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l'altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L'accordo (all'art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.</p> <p>Aggiunge il comma 392-quater, concernente le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 45, nell'autorizzare il Ministero dell'economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.</p> <p>Aggiunge il comma 392-quinques che stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 391 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>In assenza di indicazioni sulle regioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 391 e dai commi 392-bis e ter nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d'Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma 392-quater e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 392-sexies – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.</p> <p>Aggiunge il comma 392-sexies che stabilisce il recupero all'erario attraverso</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019. In ordine alla ragione dei suddetti accantonamenti si rinvia a quanto ipotizzato nel comma 392-<i>quinquies</i> che precede.</p> <p>Aggiunge il comma 429-bis - che, a sua volta, modifica la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l'anno 2015, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015. La norma, essendo riferita all'esercizio 2015, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>L'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario (elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.</p> <p>In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese, la norma consente alle regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l'anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi precedenti il 2015 per nuovi impegni di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non vengono pertanto computati nei saldi.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è così ridotto: 2016: -550.000; 2017: -820.000; 2018: -1.180.000</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.34.96.10	Guidesi	LNA	12.12 ant.	<p><i>Modifica l'emendamento 34.96 del Governo, aggiungendo un comma 448-bis, il quale differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 56/2014, che viene pertanto novellato.</i></p> <p>Tale termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2015, era stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. n. 190/2014.</p>
34.91	Marchi	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 392-bis che prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-<i>septiesdecies</i>, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).</p>
34.94	Marchi	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 392-bis, in tema di modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disponendo che tale disavanzo possa essere ripianto nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.</p>

Articolo 1, comma 406-bis – Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34- quinquies.22 NF	Tartaglione	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 406-bis il quale differisce al 31 dicembre 2016 il blocco , scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo. A tal fine è modificato il comma 5 dell'articolo 41 del D.L. n. 133/2014.

Articolo 1, commi 407-429 – Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.150	Gribaudo	PD	12.12 ant.	Aggiunge il comma 407-bis volto a specificare che il termine del 10 settembre 2014 per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.
35.38 id. 35.83 rif. 35.96 rif. 35.142 rif. 35.153 rif. 35.197 rif. 35.228 rif. 35.241 rif. 35.245 rif.	Centemero Guidesi Sammarco De Mita Cirielli D'Ottavio Borghi M. Bragantin Pastorelli	FI-pdL LNA AP AP Fdl-AN PD PD Misto Misto PSI-PLI	12.12 ant.	Modifica il comma 412 nella parte in cui definisce l' ordine prioritario di attribuzione degli spazi finanziari di cui necessitano i Comuni per sostenere interventi di edilizia scolastica in deroga dai vincoli del pareggio. In particolare, aggiunge , rispetto all'attuale formulazione, le spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane nell'ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.
1.1	Governo		14.12	Sopprime l'ultimo periodo del comma 412 , in materia di edilizia scolastica. Tale comma, esclude per l'anno 2016 dal computo ai fini del saldo di bilancio degli enti locali le spese sostenute dagli enti medesimi per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro, ma, precisa l'ultimo periodo, la stessa non opera qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità connessi all'esigenza immigrazione. Tale periodo viene ora soppresso, alla luce dell'intervenuta acquisizione nei nuovi saldi di bilancio disposta dall'emendamento in esame dei margini suddetti (lettera g dell'emendamento).
35.7 NF	Marchi	PD	12.12	Aggiunge i commi 412-bis e 412-ter , in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
			ant.	<p>all'articolo 243-<i>bis</i> del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).</p> <p>In particolare, il comma 412-bis prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Il comma 412-ter prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.</p>
*35.9 NF *35.63 NF *35.133 NF	Misiani A. Giorgetti De Mita	PD FI-PdL AP	12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 424-bis, il quale, nell'ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale – che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa - specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.</p>
35.16 NF	Marchi	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge i commi da 429-bis a 429-quater, che prevedono alcune disposizioni in materia di enti locali.</p> <p>In particolare, il comma 429-bis consente di utilizzare, per il 2016, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (DPT n. 380/2001) per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.</p> <p>Il comma 429-ter proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Il comma 429-quater reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.</p>
35.91	Brandolin	PD	12.12 ant.	<p>Aggiunge il comma 429-bis, che rende esplicita l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.</p>

Articolo 1, commi 439-448 – Misure per Province e Città metropolitane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.4 NF	Misiani	PD	12.12	<p><i>Modifica il comma 439 incrementando il contributo</i> ivi previsto per le province e le città metropolitane da 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Aggiunge un comma 439-bis il quale riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura.</p>
38.134	Governo		14.12	<p>Inserisce il comma 439-bis il quale attribuisce al comune di Campione d'Italia un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p><i>Modifica il comma 369</i>, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>
38.3 NF Id. 38.27 NF 38.38 NF 38.60 NF 38.105 NF 38.119 NF 38.127 NF 38.128 NF	Marchi Centemero Sammarco Cirielli D'Ottavio Borghi Melilla Pastorelli	PD FI-pdL AP Fdl-AN PD PD SI-SEL Misto	12.12	<p>Modifica il 440 prevedendo che il 30 per cento del Fondo (istituito dal comma in commento con una dotazione pari a 100 milioni di euro) è destinata alle province delle regioni (a statuto ordinario) che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016; tale stanziamento è ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>E' inoltre previsto che, nel caso in cui residuo risorse dal Fondo, finalizzate al trattamento economico per il personale delle province (dotazione pari a 70 milioni di euro), queste sono attribuite alle province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
		PSI-PLI		ed autonomie locali.
38.133 0.38.133.12 0.38.133.13	Relatori Russo Misiani	FI-Pdl PD	12.12	<p>Aggiunge i commi da 439-bis a 439-septies, che recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norma di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per l'annualità 2015 con l'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell'avanzo di amministrazione annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso quanto già disposto per il 2015 dall'articolo 1-ter suddetto (comma 439-bis); ▪ viene integrato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell'esercizio provvisorio (stabilita dall'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio previsionale 2015; l'emendamento precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 439-ter); ▪ si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015 (comma 439-quater). Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata (0.38.133.12 e 0.38.133.13); ▪ si prevede che la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016. Inoltre, con riferimento alla parte

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>del suddetto comma 430 in cui si dispone che gli oneri derivanti dalla rinegoziazione restano a carico dell'ente richiedente, l'emendamento precisa che questi potrà a tal fine utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. Precisa inoltre che tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio (comma 439-quinquies);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei confronti delle regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014. Si ricorda che la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento all'anno 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015 che viene qui novellato (comma 439-sexies); ▪ si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dai commi da 407 a 429 del provvedimento in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 (comma 439-septies). Si ricorda che la norma in questione prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno
38.23	Occhiuto	FI-Pdl	12.12	Aggiunge il comma 445-bis con il quale si integrano le disposizioni recate dall'articolo 5,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Id. 38.39 38.47 38.59 38.108 38.121 38.125	Sammarco De Menech Cirielli D'Ottavio Borghi Pastorelli	AP PD Fdl-AN PD Misto PSI-PLI		comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta , ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato

Articolo 1, comma 465-bis – Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.80 *0.40.80.2 *0.40.80.3	Governo Arlotti Alfreider		14.12	<p>Aggiunge il comma 465-bis, che contiene una serie di modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall'altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.</p> <p>Modifiche al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (lett. a-d))</p> <p>Nel dettaglio, una prima modifica al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per l'emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (come riaffermato con i subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3), previo parere del CIPE. Viene altresì estesa l'applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici (nuovo comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011, riscritto dalla lettera a) del comma in esame). Tale estensione comporta la necessità di modificare di conseguenza anche le ulteriori vigenti disposizioni (commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 del D.Lgs. 229/2011), che disciplinano gli obblighi di verifica in capo alle amministrazioni, che dovranno quindi riguardare non solo le opere pubbliche ma interventi e programmi pubblici (lettere c) e d) del comma in esame).</p> <p>Vengono poi introdotte disposizioni (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011) che contemplano l'istituzione di un "Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). E' altresì disciplinata l'assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. I subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3 aggiungono il concerto con il Ministro</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>delle infrastrutture.</p> <p>Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in virtù del richiamo all'art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l'assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.</p> <p><i>Disposizioni relative al funzionamento del CIPE (lett. e)-g)</i></p> <p>Un primo gruppo di modifiche è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di: assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l'abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.</p>

Articolo 1, comma 471 – Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
40.78	Governo		12.12 pom.	<p><i>Modifica il comma 471, con il quale sono disciplinati i poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che condanna l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie; le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.</i></p> <p>In primo luogo, viene integrato il capoverso 2-<i>bis</i>, stabilendo che le misure soprarichiamate si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Si tratta di una disposizione transitoria volta a conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate.</p> <p>In secondo luogo, viene sostituito il capoverso 2-<i>ter</i>, che attribuisce al commissario - nominato ai sensi del capoverso "2-<i>bis</i>" - i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, legge n. 116/2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Nella originaria formulazione, il capoverso 2-<i>ter</i> si limita a prevedere l'avvalimento, da parte del commissario, delle strutture ed uffici regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane.</p> <p>Infine, viene aggiunto il capoverso 2-<i>quater</i>, che estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.</p> <p><i>Andrebbe chiarito se il riferimento ai commi precedenti ricomprenda i commi - da 1 a 2-<i>ter</i> - dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 o sia limitato - come emergerebbe nella relazione illustrativa - alle disposizioni citate nell'emendamento, ovvero ai soli commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i>.</i></p> <p>Si osserva che l'attuale disposizione del disegno di legge di stabilità (comma 471) prevede poteri più stringenti dello Stato (inclusa la nomina di un commissario) nei (soli) casi di condanna dell'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte della CGUE, derivante da inerzia delle regioni e delle province nel dare attuazione agli atti dell'UE o nell'adeguarsi ai</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Negli altri casi di inadempimento, ascrivibili agli enti territoriali, ma non sanzionati con oneri finanziari da parte della CGUE, invece, dovrebbero operare gli ordinari poteri sostitutivi disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 41.</p> <p>Si osserva, inoltre, che il comma 2 dell'art. 41 della legge n. 234/2012, per effetto del richiamo espresso ai casi di cui all'art. 37 - relativi alle misure urgenti che il Presidente del Consiglio può adottare a fronte dell'avvio di procedure di infrazione - parrebbe già ritenersi applicabile ai casi di inadempimento delle regioni o delle province oggetto di procedure di infrazione europee.</p> <p><i>Andrebbe pertanto chiarito se il capoverso 2-quater estende la procedura e i termini previsti dal comma 471 a tutti i casi in cui pendono procedure di infrazione europee, contemplando così la possibile nomina di un apposito commissario; in tal caso, sarebbe opportuno specificare in quali fattispecie continuano ad applicarsi gli ordinari poteri sostitutivi (commi 1 e 2 dell'articolo 41)..</i></p>

Articolo 1, commi 491–bis-491-quaterdecies – Procedure di risoluzione di istituti bancari (D.L. n. 183/2015)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.73	Governo		13.12	<p>Aggiunge i commi da 491-bis a 491-quaterdecies, che riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.</p> <p>Più in dettaglio, il comma 491-bis costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari.</p> <p>La risoluzione è stata adottata conformemente alla disciplina nazionale di recepimento (decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015) della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>) che, per la fase patologica dell'attività bancaria, ha introdotto un nuovo strumento a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse per affrontare la crisi: la cd. risoluzione, con la quale si consente di avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – in Italia, la Banca d'Italia – volto a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono attivare una serie di misure, tra cui anche trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (<i>bridge bank</i> o ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato. La risoluzione dei predetti enti è stata <u>disposta</u> dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata <u>approvata</u> il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.</p> <p>Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>disposizioni nazionali.</p> <p>Il comma 491-ter chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione.</p> <p>Il comma 491-quater fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.</p> <p>Il Fondo di risoluzione nazionale è costituito per intervenire nelle procedure di risoluzione delle banche con diverse attività, tra cui la concessione di garanzia e di finanziamenti, l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione e la sottoscrizione del capitale.</p> <p>Ai sensi del comma 491-quinquies si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L'istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.</p> <p>Il comma 491-sexies chiarisce che con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>Ai sensi del comma 491-septies, gli adempimenti societari devono essere perfezionati dagli amministratori nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.</p> <p>I successivi commi da 491-octies a 491-quaterdecies recano norme di carattere generale.</p> <p>Il comma 491-octies chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.</p> <p>Il comma 491-novies reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi aggiuntivi, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-octies: nei confronti dell'istituto si applicano alcune sanzioni previste dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato).</p> <p>Il comma 491-decies reca disposizioni fiscali, concernenti in particolare il trattamento tributario delle DTA – <i>Deferred Tax Assets</i> per gli istituti in risoluzione. La trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 491-undecies, tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015.</p> <p>Ai sensi del comma 491-duodecies, le norme (contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.</p> <p>Il comma 491-terdecies esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il comma 491-<i>quaterdecies</i> , con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Articolo 1, commi 491-bis-491-octies – Fondo di solidarietà in favore degli investitori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
<p>42.75 0.42.75.13 NF 0.42.75.14 0.42.75.44</p>	<p>Governo Pelillo Pelillo Galati</p>	<p>PD PD Misto</p>	<p>13.12</p>	<p>Inserisce i commi da 491-bis a 491-octies, coi quali viene (comma 491-bis) istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 e di cui si occupa il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nel disegno di legge di stabilità con l'emendamento del Governo 42.73.</p> <p>Esso è alimentato (comma 491-ter) dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito (comma 491-octies), con risorse proprie.</p> <p>Si demanda a provvedimenti di rango secondario (comma 491-quater), da emanare entro 90 giorni (termine introdotto con subem. 0.42.75.13 NF), la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. In caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all'accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati (comma 491-quinquies come riformulato dal subem. 0.42.75.14). Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti (parere aggiunto dal subem. 0.42.75.44), la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi (comma 491-sexies).</p> <p>Ai sensi del comma 491-septies si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.</p>

Articolo 1, comma 496 e 496-bis - Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.426 0.33.426.33 0.33.426.17 0.33.426.37	Governo Terzoni De Lorenzis Relatori	M5S M5S	12.12 pom-	<p><i>Modifica il comma 496</i>, ampliando la denominazione del Fondo per l'acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all'ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.</p> <p>Aggiunge il comma 496-bis che prevede il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.</p>

Articolo 1, commi 496-bis - 496-octies – Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.70 0.43.70.19 NF	Governo Borghi		14.12	<p>Aggiunge i commi da 496-bis a 496-octies che si propongono principalmente due obiettivi: da un lato, convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 496-bis) e, dall'altro lato, disciplinare in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT).</p> <p>Confluenza delle risorse per l'ANAS in un unico Fondo (commi 496-bis e 496-ter)</p> <p>Le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse (comma 496-ter). Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un termine per l'adozione).</p> <p>Disciplina del contratto di programma ANAS (commi da 496-quater a 496-octies)</p> <p>Il comma 496-quater sostanzialmente provvede a regolare la disciplina del contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l'altro, che tale contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha durata quinquennale; ▪ riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. e in convenzione con ANAS (precisazione aggiunta dal subem. 0.43.70.19 NF) nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; ▪ definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; ▪ è basato su un piano pluriennale;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere., nonché le priorità (subem. 0.43.70.19 NF). <p>Viene altresì disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa il subem. 0.43.70.19 NF, alle competenti Commissioni parlamentari (comma 496-<i>quinquies</i>); ▪ entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 496-<i>sexies</i>). <p>Viene altresì consentito all'ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 496-<i>bis</i> per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché disciplinate le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 496-<i>septies</i>).</p> <p>Viene infine dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 496-<i>bis</i> e 496-<i>ter</i>) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 496-<i>octies</i>).</p> <p>I contratti di programma presentati nel corso degli ultimi anni sono infatti attuativi del disposto della Convenzione di concessione stipulata tra il MIT e l'ANAS il 19 dicembre 2002 e, in particolare, dell'articolo 5 di tale documento, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e MIT, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione.</p> <p>Il contratto di programma 2015 è stato sottoposto al CIPE nella seduta del 6 agosto 2015. La delibera</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				adottata dal Comitato non è ancora stata pubblicata nella G.U. <i>Conseguentemente</i> Alla Tabella E , sono rideterminati gli importi relativi alla voce: Legge n. 147 del 2013, articolo 1, co. 68 – Interventi nel settore dei trasporti (ANAS).
0.43.70.20	Ginato		14.12	Aggiunge il comma 496-novies in base al quale nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali .

Articolo 1, commi 497-499 – Garanzie pubbliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.61	Governo		12.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 499-bis il quale incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato.</p> <p>Conseguentemente, <i>modifica il comma 499</i> riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, da 1,5 a 1,35 miliardi nel 2016.</p> <p>Si ricorda che il Fondo di cui all'articolo 6 comma 9-bis del citato decreto-legge 269 del 2003 è stato istituito - con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2014 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Al riguardo il Ministro dell'economia delle finanze ha facoltà, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, di individuare le tipologie di operazioni che non beneficiano della garanzia statale, fatti salvi gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra. La garanzia dello Stato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. nei confronti di operazioni riguardanti settori strategici dell'economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale.</p>

Articolo 1, commi 499-bis – 499-septies – Finanziamento al Fondo di risoluzione unico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.62	Governo		13.12	<p>Inserisce i commi da 499-bis a 499-septies, coi quali si autorizza (comma 499-bis) il Ministero dell'economia e delle finanze – MEF a stipulare con l'organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l'altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.</p> <p>Ai sensi del comma 499-ter, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si dispone l'erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.</p> <p>Ai sensi comma 499-quater, ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l'erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.</p> <p>Viene dunque istituito (comma 499-quinquies), per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.</p> <p>La dotazione del fondo è così costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per 1.500 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, (articolo 45, comma 2, D.L. n. 66 del 2014) nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (comma 499-sexies); ▪ per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 499 del provvedimento in esame (parte consequenziale dell'emendamento in esame). <p>Il comma 499-septies chiarisce che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di</p>

				finanziamento-ponte (comma 499-ter) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
--	--	--	--	--

Articolo 1, commi 524-535 – Disposizioni in materia di giochi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
48.94 0.48.94.21 NF *0.48.94.1 *0.48.94.19 0.48.94.68 0.48.94.18 NF 0.48.94.41 0.48.94.54 0.48.94.56 NF 0.48.94.16 0.48.94.51 NF	Relatori Schullian Baroni Basso Sammarco Basso Nicchi Marchi Russo Carnevali Ginato	Misto- Min M5S PD AP PD SI-SEL PD FI-PdL PD PD	12.12 ant.	<p>Modifica i commi tra il 524 e il 535 in tema di giochi, introducendo nuovi commi.</p> <p>Con la modifica al comma 524 si innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento e si riduce la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70 per cento.</p> <p>Il comma 525-bis dispone a decorrere dal 2016 l'abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con <i>newslot</i> e <i>videolottery</i> (comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).</p> <p>Il comma 525-ter contiene una interpretazione autentica del comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.</p> <p>Il comma 525-quater prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l'ammissione di apparecchi aggiuntivi.</p> <p>Il comma 525-quinquies introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web.</p> <p>Il comma 525-sexies aggiunge all'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-<i>bis</i>, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente. Il comma 525-septies stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 525-sexies si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili [sub. 0.48.94.21NF].</p> <p>Con la modifica al comma 527 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita (in luogo del "soggetto residente"), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).</p> <p>Il comma 527-bis prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527.</p> <p>Con la modifica al comma 532 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi.</p> <p>Il comma 534-bis prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori (e non più dei soggetti economici a seguito del sub. 0.48.94.1) e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.</p> <p>I commi dal 534-ter al 534-sexties disciplinano la pubblicità dell'offerta di gioco. In</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>particolare, il comma 534-ter dispone che la pubblicità di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'AGCOM, entro i successivi 180 giorni (e non 60, a seguito del sub. 0.48.94.68). Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 534-<i>quater</i>. Il comma 534-<i>quater</i> prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. Il comma 534-<i>quinqies</i> vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e [sub. 0.48.94.18] della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Il comma 534-<i>sexties</i> prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, in caso di inosservanza dei suddetti divieti.</p> <p>Il comma 534-<i>sexties.1</i> prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo [sub. 0.48.94.41].</p> <p>Il comma 534-<i>septies</i> è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale "le modalità di verifica di conformità" degli apparecchi. Si prevede, invece, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli delle convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.</p> <p>Il comma 534-<i>octies</i> demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi <i>news</i>lot. si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle <i>news slot</i> rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.</p> <p>Il comma 534-novies prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un <i>payout</i> di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini.</p> <p>Il comma 534-decies prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 [sub. 0.48.94.54], il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche [sub. 0.48.94.56 NF], e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all'aumento della tassazione sulle scommesse sportive.</p> <p>Il comma 534-undecies attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con DPCM, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento [sub. 0.48.94.16], in due erogazioni.</p> <p>Il comma 534-duodecies istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e enti locali [comma così modificato dal sub. 0.48.94.51]. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Articolo 1, commi 536-542 – Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.50 0.49.50.1	Governo Pelillo	PD	12.12 pom.	<p>Modifica i commi 536, 537 e aggiunge il comma 541-bis in tema di dichiarazione precompilata. Con la modifica al comma 536 si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-<i>quinquies</i>, del D.P.R. n. 322 del 1998).</p> <p>Con la modifica al comma 537 si prevede che l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall'anno d'imposta 2015.</p> <p>Il comma 541-bis stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 541 con riferimento alle detrazioni per spese funebri (che ha eliminato il vincolo di parentela) e per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorre dall'anno d'imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.</p> <p>Il subemendamento 0.49.50.1 modifica l'emendamento, prevedendo la sostituzione del comma 540, per effetto delle modifiche apportate, si rende sperimentale, per il 2016, l'esclusione dal c.d. spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango secondario volto a disciplinarne le modalità applicative.</p>

Articolo 1, commi 548-bis–548-quater– Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
50-ter.34 0.50- ter.34.1	Governo Relatori		13.12	<p>Aggiunge i commi da 548-bis a 548-quater, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.</p> <p>Il comma 548-bis, aggiungendo una lettera <i>o-ter</i>) al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.</p> <p>Ai sensi del comma 548-ter, le medesime somme sono deducibili dall'IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-<i>bis</i>).</p> <p>Il comma 548-quater chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p><i>Conseguentemente,</i> <i>alla Tabella A</i>, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1):</p> <p>Ministero dell'economia e finanze: 2016: -11.400.000; 2017: -10.500.000; 2018: -10.500.000.</p> <p>Ministero dello sviluppo economico: 2016: -5.000.000;</p> <p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2016: -2.000.000.</p> <p>Ministero dell'ambiente: 2016: -1.000.000.</p>

Articolo 1, commi da 548-bis a 548-septies, 548-noniesdecies e 548-noniesdecies.1 – Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.40 NF 01.1.112	Governo Marcon Gasparri		14.12	<p>Aggiunge i commi da 548-bis a 548-septies, che dettano alcune disposizioni tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.</p> <p>Il comma 548-bis istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016.</p> <p>Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), <i>sentiti il Ministro dell'interno (come da sub emendamento 0.1.1.112) il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (sub 0.1.1.40)</i> e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto è funzionale altresì all'attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (comma 548-ter).</p> <p>Il comma 548-quater istituisce presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze armate, alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016. Gli interventi e le amministrazioni cui destinare le somme sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.</p>
1.1 0.1.1.31 NF	Governo Fiano		14.12	<p>I commi 548-quinquies e 548-sexies istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza "nazionale in relazione alla minaccia terroristica" (come specificato dal subemendamento</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.1.1.5 NF	Artini			<p>0.1.1.31 NF), con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016 (in luogo di 250 milioni, a seguito del subem. 0.1.1.5) (comma 548-quinquies).</p> <p>Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell'industria dei piccoli satelliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare <i> i sistemi di difesa territoriale (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF)</i> dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (comma 548-sexies).</p>
1.1 0.1.1.116	Governo Garavini		14.12	<p>Aggiunge il comma 548-sexies.1 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali.</p> <p><i>Consequentemente,</i> <i>alla Tabella B</i>, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti importi: 2016: -15.000.000.</p>
1.1 0.1.1.31 NF 0.1.1.5 NF	Governo Fiano Artini		14.12	<p>Il comma 548-septies destina, <i>nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF)</i>, al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, <i>compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF)</i>, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa destinata all'albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF).</p> <p>Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986).</p> <p>Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati.</p>
1.1 0.1.1.31 NF	Governo Fiano		14.12	<p>Aggiunge il comma 548-noniesdecies il quale anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.</p> <p><i>Inoltre, come aggiunto dal subemendamento 0.1.1.31 NF, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.</i></p>
0.1.1.4 N.F	Berretta		14.12	<p>Aggiunge il comma 548-noniesdecies.1 che attraverso una novella alla legge n. 350 del 2003 autorizza la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l'equiparazione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>alla Tabella A</i>, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2016: -944.958;</p> <p>2017: -973.892;</p> <p>2018: -1.576.400.</p>

Articolo 1, commi 548-octies - 548-duodecies – Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.42 0.1.1.68 0.1.1.55 NF	Governo Marcon Coscia Vignali	SEL PD NCD- UDC	14.12	<p>Aggiunge i commi da 548-octies a 548-duodecies che disciplinano le procedure per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.</p> <p>In particolare il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile (come specificato dal sub. 0.1.1.42), all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e (come aggiunto dal sub. 01.1.68) culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali e, sulla base del sub 0.1.1.55, educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 548-octies).</p> <p>Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell'economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (comma 548-novies).</p> <p>Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 548-decies).</p> <p>Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 548-undecies).</p> <p>Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 548-duodecies).</p> <p>Le disposizioni in esame ricalcano quelle dettate, per l'istituzione e il finanziamento del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, dai commi 431-434 della L.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>190/2014 (legge di stabilità 2015). Per l'attuazione di tale piano, che non è limitato ai comuni maggiori ma aperto alla partecipazione di tutti i comuni, il comma 434 ha istituito un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In attuazione di tali commi è stato emanato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 che disciplina le modalità di individuazione dei progetti e prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti.</p>

Articolo 1, commi 548-terdecies e 548-quaterdecies- Card per acquisti culturali per i giovani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1. 0.1.1.84 NF	Governo Vacca		14.12	<p>Aggiunge i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies che prevedono l'assegnazione di una Card cultura per i giovani.</p> <p>In particolare, il comma 548-terdecies prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, a seguito del subemendamento 0.1.1.84 NF, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.</p> <p>I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.</p> <p>Il comma 548-quaterdecies autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l'assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.</p>
0.1.1.1 NF	Ferro		14.12	<p>Aggiunge il comma 548-terdecies.1 il quale esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.</p>

Articolo 1, comma 548-quindecies - Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 1	Governo Librandi		14.12	<p>Il comma 548-quindecies istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale "o allarme" (come aggiunto dal subem. 0.1.1.6) ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.</p> <p><i>Si osserva che andrebbe quantomeno indicato il limite del beneficio utilizzabile per ciascun intervento.</i></p>

Articolo 1, comma 548-sedecies - Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1	Governo		14.12	<p>Aggiunge il comma 548-sedecies il quale ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO, alla quale l'Italia aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l'ESO stessa. Conseguentemente l'intervento emendativo sopprime la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall'articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.</p>

Articolo 1, comma 548-septiesdecies – Credito d'imposta strumenti musicali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1 0.1.1.56	Governo Vignali		14.12	Il comma 548-septiesdecies istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda <i>ad un apposita provvedimento dell'Agenzia delle entrate</i> (come specificato dal subem. 0.1.1.56) la definizione delle modalità applicative della norma.

Articolo 1, comma 548-octiesdecies- Due per mille per associazioni culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.1.	Governo		14.12	Aggiunge il comma 548-octiesdecies che prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM , su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln . Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017. Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall'art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 X 1000 dell'IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell'8 per mille dell'IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e DPR 76/1998).

Articolo 1, commi 550-555 – Fondi speciali e tabelle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.39	Governo		10.12	<p><i>Modifica la Tabella E, riducendo</i> lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da <i>52-bis a 52-duodecies</i>, che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno:</p> <p>2016: – 367.000.000; 2017: – 367.000.000; 2018: – 367.000.000; 2019: – 367.000.000.</p>
20-bis.24	Il Commissione		12.12 ant.	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: –200.000 2017: –200.000 2018: –200.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 171-bis, che autorizza la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.</i></p>
27.233	Governo		12.12 pom.	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accontamento del Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:</i></p> <p>2016: -730.000 2017: -730.000 2018: -730.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 254, che escludono l'ENIT dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.E.27 0.Tab.E.27.3	Governo Relatori		12.12 pom.	<p><i>L'emendamento del Governo e il subemendamento dei relatori modificano la Tabella E, aumentando lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 170: Banche e fondi (3.2 – Cap. 7175):</i></p> <p>2017: +30.000.000; 2018: +60.000.000; 2019 e succ.: +1.390.000.000.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>alla Tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia è ridotto dei seguenti importi:</i></p> <p>2017: -30.000.000; 2018: -60.000.000.</p> <p>Si ricorda che con l'articolo 1, comma 170, della legge di stabilità 2013, è stata autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente. L'emendamento in questione incrementa, in termini tanto di competenza quanto di cassa, e nella misura di 30 milioni, la dotazione di ciascuna delle tre annualità; è inoltre previsto per il 2019 e successivi esercizi finanziari l'incremento di competenza e di cassa di 1.420 milioni di euro.</p> <p>La relazione tecnica che accompagna l'emendamento giustifica l'incremento a favore del capitolo 7175 con la necessità indifferibile di partecipare, nel periodo 2017-2026, alla ricostituzione di quattro fondi multilaterali di sviluppo, e precisamente alla 14^a ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla 18^a ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla 12^a ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo e alla nona ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi.</p>
1.1	Governo		14.12	<p><i>Modifica la Tabella B, riducendo l'accantonamento dei seguenti Ministero:</i></p> <p>Ministero dell'economia e finanze:</p> <p>2016: -9.000.000; 2017: -50.000.000;</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2018: -30.000.000. Ministero degli affari esteri: 2016: -1.370.000.</p> <p><i>Modifica la Tabella E, riducendo</i> lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da <i>52-bis a 52-duodecies</i>, che hanno introdotto il credito d'imposta per il Mezzogiorno: 2017: - 15.000.000; 2018: - 15.000.000.</p>
0.1.1.71	Sgambato	PD	14.12	<p><i>Modifica la Tabella D, sopprimendo</i> il defanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678), a copertura degli oneri recati dal <i>comma 196-quater</i> che riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR di 4 milioni a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.</p>
0.1.1.116	Garavini		14.12	<p><i>Modifica la Tabella B, riducendo</i> l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dei seguenti importi: 2016: -15.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 548-sexies.1 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali</i></p>
0.1.1.4 NF	Berretta		14.12	<p><i>Modifica la Tabella A, riducendo</i> l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi: 2016: -944.958; 2017: -973.892; 2018: -1.576.400.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 548-noniesdecies.1 che reca l'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato per quanto concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.</i></p>
27-quinquies.5	Relatori		14.12	<p><i>Modifica la Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima</i> 2016: + 3.000.000</p> <p><i>Modifica la Tabella A, riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze dei seguenti importi</i> 2016: -3.000.000.</p> <p><i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.</i></p>